



**FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI
FACTORING**

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico)

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO: BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.

Denominazione legale: Bnp Paribas Lease Group S.A. è la Succursale di Milano di Banca comunitaria
Sede legale: 18, Rue Baudin 92300 Levallois-Perret (France) **Sede amministrativa:** Piazza Lina Bo Bardi 3- 20124 Milano
Numero di telefono: 02/673331

Iscritta nell'elenco generale con il n. 5481 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 03179.9, ABI 03179, CAB 01600.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui Bnp Paribas Lease Group S.A. offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi.)

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale: _____ Codice Fiscale: _____

Residenza Anagrafica / Sede legale ed amministrativa: _____

Qualifica _____ Estremi iscrizione in Albi _____ Elenchi/ R.E.A _____ Capitale sociale: _____

(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)

Numero di telefono: _____

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

2 CHE COSA E' UN CONTRATTO DI FACTORING

Caratteristiche del Factoring.

Il **Factoring** è un'operazione di finanziamento posta in essere da un Imprenditore con una Banca o con un Intermediario Finanziario ("**Factor**", "**Società di Factoring**"), che eroga un finanziamento mediante l'acquisto e/o la gestione di Crediti, anche futuri, derivanti dall'attività di impresa del Cedente ("**Cedente-Fornitore**", "**Cliente**") nei confronti di tutti i suoi debitori (anche singolarmente "**Debitore Ceduto**") o nei confronti di un gruppo ben definito di debitori, ai quali, di solito, viene comunicata l'avvenuta cessione del loro debito.

Il Cedente-Fornitore ottiene il finanziamento con il pagamento anticipato da parte del Factor, di tutto o di parte, dell'importo dei crediti ceduti oppure può ottenere che il Factor assuma il rischio del mancato pagamento, totale o parziale, del credito ceduto a seguito dell'inadempimento del Debitore Ceduto.

Il Factor offre anche il servizio della valutazione della affidabilità della clientela.

La cessione dei crediti di impresa da parte del fornitore può essere *pro solvendo* o *pro soluto*.

Rischi tipici del Factoring a seconda della tipologia.

Factoring Pro Solvendo.

È un'operazione di Factoring con rischio del Cedente-Fornitore di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori Ceduti. Il Cedente-Fornitore ed il Factor possono tuttavia decidere di non comunicare la cessione ai Debitori Ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente-Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Se la cessione del credito è *pro solvendo* (Factoring Pro Solvendo) il rischio del mancato pagamento, totale o parziale, del debito da parte del Debitore Ceduto resta in capo al Cliente che ha ceduto i crediti. Il **rischio a carico del Cliente** è dunque legato all'**inadempimento del Debitore Ceduto**. Infatti, se il Debitore Ceduto non paga, e il Cliente ha ottenuto un'anticipazione sui crediti ceduti, il Cliente è tenuto a restituirla alla Società di Factoring, maggiorata degli interessi, delle spese, e delle commissioni indicate in contratto. Il Cliente assume anche il rischio della **revocatoria dei pagamenti eseguiti dai Debitori Ceduti**, rischio rappresentato dal fatto che la Società di Factoring sia costretta a restituire detti pagamenti ai creditori dei Debitori Ceduti.

Factoring Pro Soluto.

È un'operazione di Factoring con rischio in capo al Factor del mancato o parziale pagamento dei Debitori Ceduti, unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cedente-Fornitore per ciascun Debitore Ceduto. L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori Ceduti. Il Cedente-Fornitore ed il Factor possono tuttavia decidere di non comunicare la cessione ai Debitori Ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente-Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento, e di disporre di una fonte di finanziamento.

Se la cessione del credito è *pro soluto* (Factoring pro soluto) il rischio del mancato pagamento, totale o parziale, del debito da parte del Debitore Ceduto viene assunto dalla Società di Factoring nei limiti di importo previsti in contratto per ciascun debitore. Il Cliente garantisce l'esistenza e la esigibilità dei crediti ceduti, assicurando alla Società di Factoring la possibilità di incassare alla scadenza tali crediti, salvo che il Debitore Ceduto è diventato insolvente, ossia non è più in grado di pagare il proprio debito. Poiché ha garantito l'esistenza e l'esigibilità dei crediti ceduti, il **rischio assunto dal Cliente attiene ad eventuali contestazioni dei Debitori Ceduti**. Inoltre, il Cliente deve seguire attentamente quanto stabilito in contratto, poiché, se non si verificano le condizioni ivi previste, decade dalla garanzia prestata dalla Società di Factoring e la Cessione, da *pro soluto* si trasforma in *pro solvendo*, e, se ha ottenuto un'anticipazione sui crediti ceduti, è tenuto a restituirla al Factor maggiorata degli interessi, delle spese e delle commissioni indicate in contratto. Il Cliente assume anche il **rischio della revocatoria dei pagamenti eseguiti dai Debitori Ceduti**, rischio rappresentato dal fatto che la Società di Factoring sia costretta a restituire detti pagamenti ai creditori dei Debitori Ceduti.

Maturity Factoring.

Il Maturity Factoring può essere *pro soluto* o *pro solvendo*. È un'operazione di Factoring che prevede il pagamento del corrispettivo da parte del Debitore Ceduto a una data fissata di comune accordo tra il Cedente-Fornitore e la Società di Factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. La Società di Factoring può così concedere ai Debitori Ceduti dilazioni di pagamento a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente-Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere –in caso di *pro soluto*– dal Factor la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

In caso di Maturity Factoring *pro soluto*, il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali **contestazioni dei Debitori Ceduti**, rappresentanti anche il **rischio principale a suo carico**.

In caso di Maturity Factoring *pro solvendo*, se i Debitori Ceduti non pagano, il Cedente-Fornitore deve restituire al Factor le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate. Il **rischio a carico del Cliente** è dunque legato all'**inadempimento del Debitore Ceduto**.

3. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI (IVA ESCLUSA) - Gli importi massimi applicabili (I.V.A. esclusa) che il Cliente è tenuto a corrispondere a qualsivoglia titolo in forza del contratto di Factoring sono riportati nella seguente tabella:

	VOCI	COSTI/IMPORTI
TASSI ANTICIPAZIONI Tasso applicabile con divisione civile 365/366	Tasso nominale annuo anticipato/posticipato	Euribor 6m/ 3m/ 1m + 4,00 pp
	Tasso interessi moratori	Euribor 6m/ 3m/ 1m + 7,00 pp Gli interessi di mora saranno conteggiati ed applicati comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
COMMISSIONI	Commissioni di gestione	2%
	Commissioni assunzione rischio insolvenza dei debitori ceduti	2%
ALTRE CONDIZIONI E SPESE	Commissioni istruttoria pratica e registrazione contratto (una tantum)	1.000,00 €
	Commissioni studio linea di credito	100,00 €
	Commissioni "handling", per ciascun documento rappresentativo dei documenti ceduti	50,00 €
	Commissioni per riproduzione e duplicati di documenti contabili	50,00 €
	Commissioni per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	100,00 €
	Commissioni per cessione note credito	60,00 €
	Commissioni per contestazione fatture	60,00 €
	Commissioni per controlli dello stock	200,00 €
	Commissioni per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	100,00 €
	Commissioni per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	100,00 €
	Commissioni per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	100,00 €
	Spese invio Comunicazioni Periodiche	3,00 €
	Commissione per linea di credito aggiuntiva (TOP UP fee)	0,15% trimestrale sulla linea di credito aggiuntiva
VALUTE	Valute d'incasso e d'accredito in conto	5 gg
	Valute applicate alle erogazioni	5 gg
Altro	In attesa dell'adozione delle Delibera CICR attuativa dell'art. 120 TUB, la capitalizzazione avverrà con cadenza mensile / trimestrale	

Tutti i corrispettivi indicati devono essere assoggettati ad I.V.A. di legge ove applicabile. Le spese, le imposte e tasse derivanti a qualsivoglia titolo dal contratto e/o dalle fatture e/o dai crediti ceduti, sono ad esclusivo carico del Cliente. Alla Società di Factoring è riservata la facoltà di ottenere il rimborso, oltre dei suindicati oneri accessori, anche delle spese vive di volta in volta sostenute per l'espletamento dell'incarico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc.).

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring, riferito al periodo di vigenza del presente Foglio Informativo è pari a:

CLASSE D'IMPORTO	Factoring	
	Fino a 50.000 euro	Oltre 50.000 euro
TEGM (tassi medi su base annua)	5,8100 %	5,0000 %
Tasso Soglia	11,2625 %	10,2500 %

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") relativo alle operazioni di factoring può essere consultato dal cliente anche presso la sede dell'intermediario sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet dell'intermediario (www.leasingsolutions.bnpparibas.it).

MODALITÀ DI PAGAMENTO – Bonifico bancario; RIBA

PIANO DI SOSTITUZIONE - (ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385) – La Società ha predisposto un Piano di Sostituzione qualora si rendesse necessario sostituire gli indici connessi ai tassi indicati nel presente Foglio Informativo. Eventuali modifiche o sostituzioni di detti indici, determinate da variazione sostanziale o cessazione degli stessi, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il Cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Società alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere al sito web della Società.

4. RECESSO E RECLAMI

RECESSO – Fatto salvo quanto previsto inderogabilmente dalle norme di legge, il Contratto di Factoring ha una durata di un anno e si rinnova automaticamente per un eguale periodo se una delle parti non dichiara di voler recedere. La dichiarazione di recesso deve essere spedita all'altra parte con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Il recesso dal contratto di factoring è senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso dal contratto non annulla la validità e



l'efficacia delle cessioni dei crediti sorti prima della comunicazione di recesso. Alcuni contratti personalizzati sulle esigenze dei Clienti potranno prevedere scadenze predefinite e modalità particolari per il recesso.

In ogni caso, se la Società di Factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve dare comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione della modifica.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – Quindici giorni dalla data di chiusura del contratto.

RECLAMI – I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (n. tel.: 02.67333333) [modalità d'invio: via posta (Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, c.a. Servizio Clienti), via mail (bplg_it_reclami@bnpparibas.com)]. La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, salvi i periodi di sospensione di legge. Se il Cliente non è soddisfatto (perché la risposta è stata - in tutto o in parte - negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, il Cliente può: consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; oppure consultare la Guida contenente le procedure e le condizioni concernenti il ricorso, disponibile presso la Banca. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ABF non priva in ogni caso il Cliente del diritto di investire della controversia in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria o un Organismo Conciliativo: a tal fine, in caso di controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto, ovvero avente con lo stesso attinenza qualsiasi, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 171/2003 n. 5. A questo riguardo, la Banca aderisce al "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n° 54 (telefono 06674821 – Fax 0667482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it). Qualora sia previsto per legge quale condizione di procedibilità di una azione giudiziale il preventivo esperimento di una mediazione, la Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che in relazione al contratto di finanziamento, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione avverrà dinanzi al Conciliatore Bancario. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Legenda

- **Società di Factoring o Factor:** è l'Intermediario Finanziario/Banca, che acquista e/o gestisce i crediti ceduti dal cliente;
- **Cedente-Fornitore:** è il soggetto che cede i crediti alla Società di Factoring;
- **Debitore Ceduto:** è la persona fisica o giuridica che acquista i beni o i servizi dal Cedente-Fornitore e ne diviene debitore;
- **Cliente:** è il soggetto che stipula con il Factor un Contratto di Factoring;
- **Cessione del Credito:** è l'atto giuridico che consente il trasferimento del credito dal Cedente-Fornitore al Factor;
- **Cessione pro solvendo:** è la Cessione per cui, il rischio del mancato pagamento - totale o parziale - del credito ceduto, da parte del Debitore Ceduto resta in capo al Cliente;
- **Cessione pro soluto:** è la Cessione per cui, il rischio del mancato pagamento - totale o parziale - del credito ceduto, da parte del Debitore Ceduto viene assunto dal Factor nei limiti di importo previsti per ciascun debitore;
- **Crediti d'Impresa:** sono i crediti che il Cliente vanta verso i propri debitori a seguito della vendita di beni o di servizi prodotti nell'esercizio dell'impresa;
- **Crediti non approvati:** sono i crediti per i quali il rischio di insolvenza del Debitore Ceduto è a carico del Cliente perché la cessione è pro solvendo;
- **Crediti Approvati:** sono i crediti per i quali il rischio di insolvenza del debitore ceduto è a carico della società di factoring perché la cessione è pro soluto;
- **Anticipo o Pagamento Anticipato:** è il finanziamento erogato dal Factor al Cliente mediante il pagamento del Credito Ceduto prima della sua scadenza;
- **Inadempimento:** è la violazione di un obbligo contrattuale come, ad esempio, il mancato pagamento del debito da parte del Debitore Ceduto;
- **Insolvenza:** indica l'incapacità del debitore di pagare i propri debiti;
- **Revocatoria:** è l'azione con la quale i creditori del Debitore Ceduto chiedono al Factor la restituzione del pagamento da questo ricevuto;
- **Tasso di Mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna determinare il Tasso Soglia, individuando, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del FACTORING; quest'ultimo va aumentarlo di un quarto, ed al risultato bisogna aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il Tasso Soglia ed il Tasso Effettivo Globale Medio non deve superare gli otto punti percentuali. Se il tasso di interesse supera il Tasso Soglia (calcolato con le modalità che precedono) è usurario;
- **Istruttoria:** sono le pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento e includono l'esame del merito del credito;
- **Valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.